



CAPITOLATO PRESTAZIONALE

**Affidamento della gestione del Servizio di guardia attiva di ANESTESIA E RIANIMAZIONE presso il Presidio Ospedaliero di Borgosesia
per un periodo di 3 anni + 2 anni di rinnovo contrattuale in opzione**

1. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di guardia attiva presso la S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. di Borgosesia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 per 7 notti a settimana, da lunedì a domenica, e dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di sabato, domenica e festivi infrasettimanali.

La durata del servizio oggetto del di affidamento è di 3 anni + 2 anni in opzione.

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione del Servizio garantendo, in particolare:

- La realizzazione di una programmazione e l'utilizzo di una struttura organizzativa necessaria a garantire l'autonoma gestione del servizio richiesto;
- L'assunzione del rischio d'impresa.

In considerazione delle caratteristiche di Pubblica Utilità del servizio in oggetto la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte.

Caratteristiche del Presidio Ospedaliero di Borgosesia

Il Presidio Ospedaliero di Borgosesia è un ospedale classificato, ex DM 70/2015 e DD.GG.RR. 1- 600/2014 e 1- 924/2015 di base, dotato di Pronto Soccorso 24h. con un numero di accessi annuo di 22.000 pazienti, ed è dotato di 4 letti di "Osservazione Breve Intensiva. In ospedale vi è la presenza delle seguenti specialità: SC Medicina interna, SS Cardiologia, SC Chirurgia generale, SC Ortopedia - Traumatologia, SC Ginecologia - Ostetricia, SS Pediatria, SS Anestesia, attività di ricovero Urologia e ORL in diretta dipendenza dalle SSCC presenti presso l'Ospedale di Vercelli. Sono presenti i seguenti servizi di guardia attiva h 24: McCau 2 medici di guardia dalle 8 alle 20 ed 1 dalle 20 alle 8, Anestesia 1 medico di guardia h 24 con reperibilità notturna e diurna nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, Cardiologia 1 medico di guardia h 24, Ostetricia – Ginecologia 1 medico di guardia, Pediatria 1 medico di guardia; in regime di pronta disponibilità notturna: Medicina, Chirurgia, Traumatologia, Urologia e ORL e servizi di supporto di Radiologia, Laboratorio, Emoteca. Il blocco operatorio (4 sale) centralizzato è dotato di recovery room e centrale di sterilizzazione; il blocco parto è dotato di sala operatoria di emergenza. Attualmente presso il Presidio di Borgosesia sono presenti 90 posti letto (82 ordinari per acuti e 8 diurni), di cui 2 monitorizzati semintensivi ad uso interdisciplinare, oltre a 4 culle per il nido neonatale.

Parte organizzativa

La Ditta aggiudicataria del servizio si impegna a garantire:
la gestione e copertura dei turni di guardia attiva presso il Presidio Ospedaliero di Borgosesia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 per 7 notti a settimana, da lunedì a domenica, e dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, per il periodo di affidamento. Al medico di guardia attiva verrà concesso l'uso di idoneo locale.

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà utilizzare, per un adeguato trattamento dei pazienti, le attrezzature, apparecchiature, procedure e programmi gestionali messi a disposizione dall'ASL VC.

La turnazione – che dovrà essere inviata all'ASL VC entro e non oltre il 20 del mese precedente - sarà predisposta dalla



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

ditta aggiudicataria ed inviata al Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione e al Responsabile della S.S. Anestesia Borgosesia per la verifica della completezza del servizio da erogare, nonché l'aderenza e il rispetto delle norme vigenti che regolamentano la materia dell'orario massimo di lavoro, dei riposi, delle pause e delle ferie, indipendentemente dalla tipologia contrattuale che lega l'aggiudicatario e il singolo professionista. La turnazione trasmessa non potrà essere modificata se non per cause eccezionali debitamente documentate. Qualora la turnazione risultasse inidonea la stessa dovrà essere riformulata nei tempi idonei a garantire la prestazione e comunque entro e non oltre il 25 del mese precedente. Qualora la calendarizzazione di cui sopra cadesse in un giorno festivo o domenica il termine si intende fissato al giorno lavorativo precedente.

L'attestazione delle presenze verrà comprovata con timbratura mediante uso del badge fornito dall'ASL VC al costo di € 3,00/badge.

Si precisa che l'estrapolazione del dato relativo alle timbrature del personale della Ditta aggiudicataria, effettuato mediante il Sistema di Rilevamento Attività, fornito dall'ASL, avverrà, da parte del DEC, a valle di ciascuna mensilità di riferimento. Tale attività ha la finalità di verifica dell'effettiva esecuzione del servizio prestato, in termini di copertura oraria e composizione dei turni.

Il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà indossare le divise e i DPI, forniti dall'ASL VC, a carico della ditta aggiudicataria con canone forfettario annuo di € 1200,00, nonché in evidenza il cartellino identificativo, in piena conformità alle vigenti disposizioni a tutela del trattamento dei dati sensibili dell'operatore medesimo, fornito dalla Ditta, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs 81/08.

Viene data la possibilità di accesso alla mensa aziendale al costo / tariffa vigente attuale e futura per il personale esterno ai sensi del regolamento vigente

Caratteristiche del personale

La ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio oggetto di fornitura, dovrà avvalersi di personale medico, che non deve aver raggiunto l'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia, in possesso dell'idoneità alla mansione lavorativa specifica certificata in Italia ed avere, se non di cittadinanza italiana, un'ottima conoscenza della lingua italiana.

Il personale impiegato dovrà essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, della abilitazione alla professione medica e del diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione ai sensi della vigente normativa.

Il personale dovrà essere adeguato per dotazione numerica, preparazione professionale ed esperienza che nello specifico, all'atto della presentazione dell'offerta, dovranno essere dimostrate mediante **documentazione probatoria/curriculum**, autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante:

1. competenza nella gestione di:

- pazienti sottoposti ad anestesia generale e loco-regionale per interventi in regime di elezione ed urgenza nelle discipline chirurgiche di Chirurgia Generale, Urologia, Ortopedia/Traumatologia, Ginecologia/Ostetricia e Otorinolaringoiatria, inclusa la valutazione pre-operatoria dei pazienti, in regime di elezione ed urgenza.
- pazienti critici con insufficienza delle funzioni vitali, in particolare neurologica, respiratoria, cardio-circolatoria e renale/metabolica, in regime di emergenza e urgenza.
- pazienti con dolore.
- trasporto del paziente critico.

Tali competenze richieste riguardano il paziente adulto e pediatrico e, in considerazione della presenza del Punto Nascita, è necessaria la competenza anestesiológica/rianimatoria nella gestione del neonato.

2. Esperienza lavorativa in strutture pubbliche e/o private di almeno 1 anno nell'ultimo biennio (2017-2019), con documentata attività nelle discipline sovra elencate.



3. Competenza nell'utilizzo appropriato delle risorse, sia diagnostiche che terapeutiche;
4. Attività di formazione e aggiornamento professionale costante e regolare (nel rispetto della normativa italiana e europea), incluso l'assolvimento degli obblighi di acquisizione ECM, con particolare riferimento agli argomenti trattati nei punti di cui sopra, nonché essere in possesso della formazione ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi. e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (formazione generale, formazione specifica), attestata dalla partecipazione e superamento di specifici corsi di aggiornamento pertinenti alla disciplina.

Nell'esecuzione del servizio oggetto di appalto si richiede ai professionisti di assicurare la loro coordinazione con i Colleghi Medici di Anestesia e Rianimazione e con tutte le altre figure professionali coinvolte nel percorso diagnostico/terapeutico dei pazienti.

Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio, indicato dalla ditta partecipante all'atto della presentazione dell'offerta, deve essere un Medico con funzioni di Direttore Sanitario che coordini, in piena autonomia gestionale, l'intera organizzazione del lavoro e tutte le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto e che costituirà un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio e che si rapporterà con il DEC o suo sostituto.

Il Responsabile del Servizio dovrà:

- garantire la qualità del servizio reso, in accordo alle sole procedure adottate per l'esecuzione dei servizi, oggetto del presente Capitolato, che hanno formato oggetto del Progetto Tecnico presentato dall'Appaltatore, con l'Offerta Tecnica, in sede di partecipazione alla gara;
- programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni ed i compiti stabiliti;
- intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni
- garantire la programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio ed il monitoraggio del relativo programma formativo (compreso l'assolvimento degli obblighi ECM);
- effettuare adeguati e costanti controlli sull'operato delle risorse destinate al servizio;
- accertare che il personale addetto al servizio sia adeguatamente formato per svolgere le proprie mansioni;
- garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualunque ragione, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio;
- segnalare tempestivamente al DEC eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio e relative misure di pronto rientro;
- avere la gestione e il coordinamento delle unità in pronta disponibilità;
- essere in possesso della formazione per dirigenti, 16 ore, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e dell'art. 37 del D.Lgs del 81/2008.

In capo a questa figura gravano gli obblighi di cui all'art. 18 di cui al D.Lgs. del 81/2008.

All'atto della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del sostituto del Responsabile del Servizio, in caso di assenza o impedimento, che dovrà avere le medesime caratteristiche.

Il Responsabile di servizio o suo sostituto deve essere sempre rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a spese dalla Ditta aggiudicataria.

Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'A.S.L. per il controllo dell'andamento dei servizi.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio col Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA



Le Ditte concorrenti dovranno presentare progetto descrittivo / operativo, debitamente sottoscritto, circa le modalità che si intendono adottare per l'espletamento del servizio e l'organizzazione del medesimo, precisando:

- Risorse umane impiegate in termini numerici;
- Curricula dei dirigenti medici impiegati;
- Casistica/documentate competenze formative/professionali;
- Modalità operative per la gestione del servizio (inserimento operatori, gestione assenze, modalità di comunicazione con il Responsabile/Coordinatore del Servizio, formazione continua);
- Curricula relativi alle figure di coordinamento e direzione.

Ciò al fine di dimostrare la capacità di assicurare in modo ottimale l'esecuzione del servizio medesimo.

3. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il committente, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze come specificato all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto i rischi associati alle interferenze causate dal servizio in oggetto si ritengono di lieve entità e sovrapponibili sostanzialmente ai rischi specifici per la mansione del lavoratore: questi possono essere eliminati e/o ridotti adottando accorgimenti organizzativi e/o osservando le prescrizioni riportate nel SGSL aziendale consultabile sul sito intranet. Pertanto gli oneri di sicurezza relativi risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare.

Si ritiene che le informazioni riportate nel suddetto documento siano sufficienti per predisporre un'offerta che tenga in considerazione gli aspetti della sicurezza per il servizio richiesto.

L'aggiudicatario è comunque soggetto alle disposizioni e agli obblighi in materia di sicurezza e salute previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti a riguardo è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'ASL VC (Tel. 0161 593411 – E-mail: SPP@ASLVC.PIEMONTE.IT)

4. MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Criterio di aggiudicazione: la fornitura verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) Qualità (offerta tecnica) punti 70/100
- b) Prezzo (offerta economica) punti 30/100

VALUTAZIONE QUALITATIVA

I requisiti (criteri) di valutazione relativi all'offerta tecnica e la relativa ponderazione (peso o punteggio massimo di ciascun criterio di valutazione), sono espressi nella tabella sottostante:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Numero dirigenti medici impiegati per l'espletamento del servizio: punti 10	40/70
Curricula dei dirigenti medici impiegati: punti 10	
Casistica/documentate competenze dei dirigenti medici: punti 20	

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

Modalità operative per la gestione del servizio (inserimento operatori, gestione assenze, modalità di comunicazione con il Responsabile / Coordinatore del Servizio)	25/70
Curriculum relativo alla figura di coordinamento e direzione	5/70

A ciascuno dei sub criteri di valutazione qualitativa è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun Commissario, sulla base del criterio meglio specificato nella tabella successiva:

GIUDIZIO	VALORI	CRITERI DI GIUDIZIO
Insufficiente	Da 0 a 0,29	Nel caso in cui dal progetto presentato risultino caratteristiche non adeguate e insufficienti in relazione al parametro considerato
Sufficiente	Da 0,3 a 0,59	Nel caso in cui dal progetto presentato risultino caratteristiche sufficienti in relazione al parametro considerato
Buono	0,6 a 0,79	Nel caso in cui dal progetto presentato risultino caratteristiche buone in relazione al parametro considerato
Eccellente	Da 0,80 a 1	Nel caso in cui dal progetto presentato risultino caratteristiche pienamente ottimali in relazione al parametro considerato

Attribuiti i punteggi qualitativi ai singoli parametri, la Commissione Giudicatrice procederà alla sommatoria degli stessi.

È prevista una soglia complessiva di sbarramento di punti 42 su 70 per cui le offerte che raggiungono la soglia di sbarramento non saranno ammesse alla fase di valutazione economica.

Al concorrente che avrà ottenuto il punteggio massimo relativo alle caratteristiche tecnico qualitative verranno attribuiti 70 punti, agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:

$$\frac{70 \times \text{PUNTEGGIO QUALITA' SINGOLO OFFERENTE ESAMINATO}}{\text{PUNTEGGIO QUALITA' MIGLIORE OFFERENTE}}$$

Verranno ammesse alla fase successiva (valutazione delle offerte economiche) i correnti che in sede di valutazione del parametro A) Qualità – abbiano complessivamente ottenuto un punteggio non inferiore a 42 punti, prima dell'applicazione della suddetta formula.

5. PERSONALE IN ORGANICO

All'atto della comunicazione di aggiudicazione l'aggiudicatario fornirà all' ASL i fascicoli personali, che saranno



conservati presso il RUP, con gli estremi del documento di riconoscimento, il curriculum, il titolo di studio abilitante, l'iscrizione all'ordine.

Inoltre ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i. dovrà predisporre e fornire al RUP di esporre l'elenco nominativo, l'organigramma e il funzionigramma rispetto alle seguenti figure professionali:

- Datore di Lavoro;
- Responsabile del servizio;
- Preposti;
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Medico Competente;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'art. 47 lett. b) del D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i.
- Addetti all'emergenza (art. 45/46 D.Lgs 81/08).

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

Il personale dovrà essere capace e idoneo alla mansione, in età lavorativa prevista dalla legge, avuta presente la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte 6 maggio 2019, n. 46- 8909.

Prima dell'inizio della presa in servizio l'ASL VC garantirà un momento informativo a tutto il personale in relazione agli ambienti di lavoro.

In ogni momento l'A.S.L. potrà disporre l'accertamento dei requisiti sopramenzionati e si riserva il diritto di richiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni, nel rispetto delle vigenti normative.

La Ditta aggiudicataria dovrà impiegare per il servizio in questione e per tutto il periodo di incarico, il medesimo personale che ha ottenuto l'assenso da parte dell'A.S.L., evitando al massimo il turn over, al fine di garantire una continuità lavorativa che risulta a vantaggio dell'intero servizio.

Nel caso di sostituzioni, che dovranno essere motivate, la Ditta si impegna a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, formazione in materia di sicurezza etc.) ed i titoli di studio previsti dalla normativa vigente, per i quali dovrà fornire all'ASL la documentazione prevista dal presente documento, ai fini dell'autorizzazione alla sostituzione da parte dell'ASL VC.

L'A.S.L. si riserva il diritto di chiedere alla Ditta aggiudicataria di sostituire il personale ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

Doveri del personale impiegato nel servizio

Il personale impiegato pur non avendo alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'A.S.L., dovrà comunque garantire un corretto comportamento, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente capitolato prestazionale, nonché tutte le disposizioni imposte dall'ASL.

Il personale addetto ai servizi di cui al presente Capitolato Prestazionale dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti dai turni richiesti. Al termine del turno il personale dovrà lasciare i locali della struttura.

Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato ed è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'A.S.L., per colpa imputabile ai propri dipendenti.

Il personale impiegato si impegna ad attenersi:

- a tutte le procedure aziendali della ASL VC di carattere generale e specifiche ivi compreso il codice di comportamento aziendale;
- alle regole di condotta aziendale;
- alle regole organizzative e agli indirizzi clinici dettati dal Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione;
- alle procedure assistenziali basate sulle linee guida ed ai protocolli assistenziali della S.C. Anestesia e Rianimazione.

Il DEC, e/o il suo assistente, vigileranno sulla correttezza dei comportamenti clinici, etico- deontologici del personale dedicato nonché la loro aderenza al codice di comportamento aziendale e si riservano il diritto di verificare in qualsiasi momento l'effettivo grado di qualità professionale degli operatori dell'aggiudicataria, anche mediante verifiche durante l'orario di servizio.

Il DEC, e/o il suo assistente, vigileranno sulle modalità e sulla appropriatezza clinica dei professionisti impiegati in base ai compiti affidati. In caso di non aderenza di uno o più professionisti alla ergonomia funzionale delle Strutture, ovvero in caso di violazioni o condotte ritenute non adeguate, dovranno essere sostituiti da altro personale con idonei requisiti da sottoporre ad autorizzazione preventiva da parte dell'ASL VC.

6. TRATTAMENTO DEI LAVORATORI IMPIEGATI NEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria si impegna al rispetto della vigente normativa in tema di costo del personale e a rispettare il C.C.N.L. per il settore contrattuale di riferimento, in particolar modo l'inquadramento di tutte le figure professionali secondo il C.C.N.L. di riferimento, se esistente, e l'articolato relativo ai cambi di gestione, nonché gli accordi integrativi territoriali.

La Ditta aggiudicataria dovrà sollevare l'A.S.L. da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli infortuni e responsabilità verso terzi, garantendone versamento, stipula, ecc.

La Ditta aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi

oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

La Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Qualora il Fornitore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci – lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'A.S.L. procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà al Fornitore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. Il Fornitore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta



sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora il Fornitore non adempia entro il suddetto termine, l'A.S.L., previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa del Fornitore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

L'A.S.L. si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.

7. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico, deve essere garantito l'assolvimento dell'obbligo ECM, con momenti comuni sulle seguenti tematiche:

- a) bisogni relazionali dei pazienti;
- b) aggiornamento dei percorsi assistenziali;
- c) comunicazione corretta fra gli operatori;
- d) rapporto con i familiari;
- e) la qualità dell'assistenza;
- f) lavorare in gruppo.

Con periodicità annuale dovrà essere comunicato al DEC lo stato di assolvimento degli obblighi formativi.

8. RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

L'Aggiudicatario è obbligato a produrre alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto, una polizza per la copertura assicurativa nella forma "claims made" della propria responsabilità civile professionale, per danni fisici, materiali, patrimoniali e non patrimoniali cagionati a terzi, compreso il Committente, a causa di errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività descritte all'art. 1. "DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE" (n.b.: locuzione da riportare in polizza quale oggetto dell'assicurazione).

Non saranno ritenute valide coperture assicurative realizzate con società assicuratrici prive di autorizzazione a operare in Italia, nonché prive di rating, rilasciato da società specializzata, di grado pari o superiore ai seguenti: A.M.Best, B+; Fitch, BBB-; Moody's, Baa3; Standard & Poor's, BBB; in caso di co-assicurazione, il rating dovrà essere posseduto da tutte le società raggruppate.

Il soggetto "Assicurato", ai sensi di polizza, sarà la struttura di Service (gestione del Servizio di guardia attiva di ANESTESIA E RIANIMAZIONE) o il R.T.I. aggiudicatari dell'appalto.

La copertura sarà estesa alla responsabilità civile personale dei componenti la struttura o il R.T.I., ossia il personale medico specialista adibito dalla Ditta aggiudicatrice.

La copertura opererà primariamente rispetto ad altre coperture assicurative stipulate da terzi per il medesimo rischio e, in particolar modo, rispetto al Programma Assicurativo Regionale del Piemonte.

Il massimale assicurato non sarà inferiore al minimo inderogabile di Euro 4.000.000,00 (Quattromilioni/00) per sinistro ed Euro 12.000.000,00 in aggregato annuo.

La copertura sarà espressamente estesa almeno alle seguenti fattispecie:

- committenza di lavori, servizi e forniture
- interruzione di attività
- inquinamento accidentale
- incendio, esplosione, scoppio (sottolimito minimo €1.000.000,00) danni a beni immobili o loro porzioni, a qualsiasi titolo detenuti e a qualsiasi uso destinati cose di terzi consegnate o non consegnate danni ai locali e alle cose di terzi in ambito lavori
- perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili.

L'importo dei deducibili non potrà essere opposto al danneggiato e resterà a carico dell'Aggiudicatario.

La copertura assicurativa avrà effetto dalla firma del contratto e termine alla data del certificato di regolare



esecuzione.

Dalla data del certificato di regolare esecuzione decorrerà un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. Tale copertura, per tutta la sua durata, prevede un massimale pari a quello dell'ultima annualità della cessata polizza di assicurazione.

La polizza dovrà riportare la seguente clausola:

- la (società assicuratrice) si impegna a non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso del Committente;
- la (società assicuratrice) si impegna altresì a comunicare al Committente, mediante lettera raccomandata, telefax o P.E.C., inoltrata al (indicare il Servizio, il n. di fax/email), l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, con facoltà del Committente di subentrare nella contraenza delle polizze;
- resta inteso che la presente clausola non altera il diritto della (società assicuratrice) di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, fermo restando l'impegno di indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente al Committente, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

9. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

L'Aggiudicatario è obbligato a produrre alla Stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della stipula del contratto, una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati, ai sensi (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., e (c) del Codice Civile, per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), avvenuti durante lo svolgimento delle attività descritte all'art. 1. "DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE" (n.b.: locuzione da riportare in polizza quale oggetto dell'assicurazione).

Non saranno ritenute valide coperture assicurative realizzate con società assicuratrici prive di autorizzazione a operare in Italia, nonché prive di rating, rilasciato da società specializzata, di grado pari o superiore ai seguenti: A.M.Best, B+; Fitch, BBB-; Moody's, Baa3; Standard & Poor's, BBB; in caso di co-assicurazione, il rating dovrà essere posseduto da tutte le società raggruppate.

La copertura dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Aggiudicatario, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 2.000.000,00 (Duemilioni/00) per sinistro e per anno.

La copertura dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, ancorché manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di regolare esecuzione.

La polizza dovrà riportare la seguente clausola:

- la (società assicuratrice) si impegna a non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso del Committente;
- la (società assicuratrice) si impegna altresì a comunicare al Committente, mediante lettera raccomandata, telefax o P.E.C., inoltrata al (indicare il Servizio, il n. di fax/email), l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, con facoltà del Committente di subentrare nella contraenza delle polizze;
- resta inteso che la presente clausola non altera il diritto della (società assicuratrice) di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, fermo restando l'impegno di indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente al Committente, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.



A.S.L. VC

Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

10. DISPOSIZIONI SANITARIE

Il personale impiegato nel servizio deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente della Ditta stessa, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n° 81/ 2008 e s.m.i..

I certificati di idoneità dovranno essere consegnati in copia all'Azienda.

Il personale dovrà essere sottoposto, a cura del Medico Competente dell'ASL e a spese del Fornitore (ai sensi dell'art. 41 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.), periodicamente a tutte le visite mediche previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

In caso di giudizio di inidoneità alla mansione specifica lavorativa, pregressa o sopravvenuta, la ditta fornitrice dovrà comunque garantire il servizio.

11. DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE IL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria non può sospendere le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'A.S.L.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del Fornitore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'A.S.L. a mezzo PEC, non abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

La Ditta appaltatrice, dunque, dovrà garantire l'assenza di soluzione di continuità nell'espletamento del servizio.

L'interruzione del servizio di cui al presente capitolato comporta responsabilità penale dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e consegue causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

Si rimarca che le prestazioni richieste di cui al Lotto 2 non possono essere interrotte neppure in caso di sciopero, prefigurandosi come "interruzione di pubblico servizio".

12. DEFICIENZE DEL SERVIZIO

Qualora l'ASL accertasse l'esistenza d'inidoneità di una qualunque parte delle forniture o delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli al riguardo un termine perentorio.

13. PENALI

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione del contratto", in caso d'inadempimento agli obblighi contrattuali o di non regolare esecuzione delle stesse, ai sensi degli artt. 113 bis co. 2 e 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verranno applicate all'aggiudicatario penali variabili in funzione dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento dell'attività oggetto del presente capitolato, delle conseguenze del disservizio e del

ripetersi delle inadempienze e violazioni. Le penali applicate, che ai sensi art. 113 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. debbono essere comprese tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale e il cui valore è determinato in funzione dell'entità dell'inadempienza accertata, avranno un importo che andrà fino ad un massimo di € 10.000,00 per singologiorno/evento e nello specifico:

- in caso di mancata trasmissione nei termini previsti della turnazione mensile, al verificarsi del primo episodio seguirà richiamo formale; dal secondo episodio in poi verrà applicata una penale come di seguito descritto:
 - € 1.000,00 se 1 giorno di ritardo;
 - € 2.500,00 se 2 giorni di ritardo;
 - € 4.000,00 se 3 giorni di ritardo;
 - € 5.500,00 se 4 giorni di ritardo;



- € 8.000,00 se 5 giorni di ritardo.
- in caso mancata copertura dei turni, al verificarsi del primo episodio seguirà richiamo formale; dal secondo episodio in poi verrà applicata una penale pari a €2.000,00 per ogni turno scoperto;
- in caso di impiego di personale che risulti inadeguato a garantire un livello idoneo del servizio, non sostituito nei tempi richiesti, o insufficiente per mancata sostituzione, al verificarsi del primo episodio seguirà richiamo formale; dal secondo episodio in poi verrà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo nella sostituzione, euro, come di seguito descritto:
 - 1 giorno di ritardo rispetto ai tempi richiesti applicazione di € 1.000,00 di penale ;
 - 2 giorni di ritardo rispetto ai tempi richiesti applicazione di € 3.000,00 di penale;
 - 3 giorni di ritardo rispetto ai tempi richiesti applicazione di € 5.000,00 di penale;
 - 4 giorni di ritardo rispetto ai tempi richiesti applicazione di € 7.000,00 di penale;
 - se il ritardo supera il 4° giorno di ritardo rispetto ai tempi richiesti sarà applicata la penale massima di € 10.000,00.
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte del personale della Ditta aggiudicataria, verrà applicata una penale di € 5.000,00 per singolo evento;
- in caso di violazione del Codice di Comportamento vigente presso l' ASL VC, verrà applicata, a seconda della gravità , una penale da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 10.000,00.
- In caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi, al dirigente medico inadempiente verrà applicata una penale di € 5.000,00 e lo stesso dovrà assicurare il recupero entro 3 mesi degli obblighi formativi omessi pena la sostituzione dello stesso.

Gli inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali vengono contestati a cura del RUP, per iscritto al fornitore, al quale sarà assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non vengano accolte dalla Azienda committente o vengano presentate fuori dai termini previsti, sono applicate al fornitore le penali, come sopra previste. L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito nonché la risoluzione del rapporto ai sensi del successivo articolo (Risoluzione del contratto)

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del Contratto avviene con provvedimento motivato, previa comunicazione del procedimento stesso nei casi di seguito indicati:

- a. nel caso di grave negligenza o frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui al precedente articolo tre penalità;
- c. per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto qualora la Stazione appaltante, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva di cui all'articolo 1456 C.C. e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria.

L'esercizio di tale facoltà non comporta altri e/o diversi oneri oltre alla remunerazione delle prestazioni regolarmente eseguite dall'aggiudicataria.

Nei casi previsti alle lettere a) e b) la ditta è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l'Asl VC, affidando d'urgenza il servizio ad altra ditta, dovrà affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

L'A.S.L. avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla



quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

15. MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni, anche economiche previste nel contratto originario.

Nel caso in cui la percentuale di aumento sia superiore, l'ASL VC potrà rinegoziare il prezzo di aggiudicazione e l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto, senza titolo a risarcimento danni.

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, L'ASL di Vercelli informa, pertanto, di quanto segue:

- Il Titolare del trattamento di dati personali è l'ASL di Vercelli, con sede legale in C.so Mario Abbiate n. 21, 13100 Vercelli, rappresentata dal Direttore Generale (ufficio.protocollo@aslvc.piemonte.it) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali.
- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) sono: dpo@aslvc.piemonte.it.
- Il trattamento dei dati personali dell'Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata;
- I dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- Per quanto concerne l'eventuale futuro trasferimento di dati verso Paesi terzi, il Titolare rende noto che l'eventuale trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio:
 - o Trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;
 - o Adozione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea;
 - o Adozione di norme vincolanti autorizzate dall'Autorità Garante;
 - o Selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA)

Nel caso in cui, per trattamenti specifici, i dati dovessero in futuro essere trasferiti ad organizzazioni internazionali o verso soggetti dislocati in Stati non appartenenti all'Unione Europea, il Titolare fornirà comunque una informazione specifica al riguardo;

- I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I collaboratori dell'Appaltatore, in qualità di interessati, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi Dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra. Potranno anche esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.